

Publicato il 11/05/2022
N. 05847/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05334/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5334 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Severino D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 5 del 8/2/2021, pubblicato in data 12/3/2021,
concernente esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione,
nella parte in cui (art. 4) stabilisce l'obbligo di partecipazione a esame integrativo per gli studenti
che vogliono ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo,
articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, società che gestisce Istituti scolastici paritari di
secondo grado (licei scientifici, licei linguistici, istituti professionali, istituti tecnici, licei artistici,
tutti con vari indirizzi) chiede l'annullamento del D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021, nella parte in cui
(art.4) stabilisce l'obbligo per gli studenti che vogliono ottenere il passaggio a una classe
corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo
grado di sostenere un esame integrativo.

Adduce in particolare i seguenti motivi di ricorso:

a) *“Violazione e falsa applicazione di legge - art. 4 D.Lgs. 53/2003; difetto di attribuzione, con
conseguente nullità ai sensi dell'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990.”*

Il Ministero avrebbe agito in difetto assoluto di attribuzione poiché in base alla normativa di cui al
D.Lgs. n. 53 del 2003 le Istituzioni educative godono di *“autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca e di sviluppo”*. Ne conseguirebbe che il profilo dell'orientamento scolastico, cui sarebbe
riconducibile la possibilità per gli studenti di seguire percorsi formativi che consentano loro di
mutare sostanzialmente l'indirizzo di studi, rientrerebbe nell'ambito di siffatta autonomia.

b) *“Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e usurpazione di competenza.”*

Il *modus operandi* dell'Amministrazione sarebbe comunque contraddittorio ed incoerente poiché in
passato la stessa ha favorito l'adozione di progetti, come il Progetto Curricoli dell'Autonomia,
interamente focalizzato verso una formazione legata all'orientamento personale degli studenti.

c) *“Violazione di Legge: L. 15 marzo 1997, n. 59 e DPR 8 marzo 99 n. 275. Eccesso di potere per superficialità di approccio”*.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 e il suo regolamento di attuazione, adottato con DPR 8 marzo 1999 n. 275, nel conferire alle scuole l'autonomia funzionale, attribuirebbe loro l'esclusiva competenza a definire e realizzare l'offerta formativa attraverso un "piano di offerta formativa" che è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola ed esplicitante la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che ogni scuola adotta nell'ambito di tale autonomia.

Da tanto conseguirebbe che ciascuna scuola è libera di organizzarsi e operare, nell'ambito della propria sfera di competenza, con riferimento a obiettivi concreti senza appiattirsi in un mero conformarsi a modelli astratti e stereotipati.

1.1 Si è costituito il Ministero per resistere al ricorso, depositando una relazione della Direzione generale competente.

1.2 Nel corso del giudizio è stata acquisita un'integrazione istruttoria da parte dell'Amministrazione.

1.3 Da ultimo la ricorrente con memoria del 10 febbraio 2022 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

1.4 All'udienza pubblica del 19 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2.1 I motivi di ricorso appaiono tutti strettamente connessi per cui, anche per una ricostruzione logica della questione giuridica sottoposta, se ne rende opportuna una trattazione unitaria.

Sinteticamente ciò di cui si duole parte ricorrente è che con la richiamata disposizione di cui al D.M. oggetto di gravame l'Amministrazione avrebbe invaso la competenza che il d.lgs. n. 53 del 2003 attribuisce agli Istituti scolastici ed in particolare alla loro "autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo" e reintrodotta gli esami integrativi, ormai aboliti per legge.

Pertanto l'Amministrazione avrebbe agito in assoluto difetto di attribuzione (primo motivo di ricorso), ledendo una competenza ormai conferita in via esclusiva all'autonomia delle Scuole (terzo motivo di ricorso) e in maniera contraddittoria (secondo motivo di ricorso) avendo in passato approvato progetti in cui la formazione era interamente legata all'orientamento scolastico ed alla valorizzazione delle attitudini di ciascuno studente.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente in sostanza il passaggio tra classi parallele dei diversi istituti scolastici, dopo l'abrogazione (disposta dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) dell'art. 192 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, non potrebbe essere più essere subordinata al superamento da parte degli studenti degli "esami integrativi" ivi disciplinati, essendo sufficiente l'adozione di "misure idonee", consistenti in attività di affiancamento e di orientamento degli studenti verso il nuovo percorso di studi da parte dei docenti della stessa scuola di provenienza ed allega al riguardo una pronuncia del Consiglio di Stato (sent. 21 marzo 2018 n. 1823).

2.2 Le censure non possono trovare accoglimento alla luce di una lettura sistematica delle fonti che disciplinano l'ordinamento scolastico e che non può limitarsi ad una mera presa d'atto della abrogazione della disposizione di legge che prevedeva testualmente gli esami integrativi, ossia l'art. 192 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

2.3 Per meglio inquadrare la questione sottoposta al Collegio si rende dunque necessaria una breve ricostruzione della normativa in materia.

La disposizione censurata, art. 4 del D.M. 5 del 2021, disciplina lo svolgimento degli *“esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado”*, così prevedendo: *“1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.*

2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

4. Possono sostenere gli esami integrativi:

a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:

a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.

12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.”

In sostanza la disposizione prevede che gli studenti che intendano passare alla classe corrispondente a quella cui sono stati ammessi, ma appartenente ad altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado (c.d. classe parallela), devono sottoporsi alla valutazione da parte di una Commissione formata dai docenti della classe cui aspirano.

Tale valutazione ha ad oggetto esclusivamente le discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza ed è volta ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

La previsione non trova applicazione in talune ipotesi particolari tra cui quella degli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado, i quali possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, e agli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi.

Tanto al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo di studenti che hanno appena avviato i loro studi superiori.

Si tratta di una disposizione che si inserisce nel più ampio tema della valutazione e delle certificazioni delle competenze di cui al d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 e più in generale nell'ambito dell'articolazione del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107.

2.4 Osserva difatti il Collegio come il riconoscimento e la realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dell'intero sistema formativo, affermate nelle molteplici riforme che hanno interessato il sistema scolastico nazionale (cfr legge 13 luglio 2015 n. 107), sullo sfondo lasciano comunque ferme le competenze dell'Amministrazione centrale in ordine a *“i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione”* (art. 21, co. 1 della Legge 13 marzo 1997 n. 59).

La disciplina normativa del sistema scolastico è così puntellata da molteplici disposizioni che ne affermano l'unitarietà, la quale è funzionale altresì a garantire la stessa unitarietà del valore legale dei titoli conseguiti all'esito di ciascun ciclo scolastico.

Così l'unitarietà del sistema appare perseguita dal legislatore ad esempio attraverso l'articolazione dei diversi *“curricoli”* che caratterizzano, per quel che rileva in questa sede, i percorsi di studi per le scuole del secondo ciclo e che prevedono un monte ore annuale complessivo e discipline indicate come fondamentali in base allo specifico percorso di studi seguito (il rinvio è in particolare all'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.5”*) o ancora attraverso lo stesso Piano triennale dell'offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, come modificato dalla l. n. 107 del 2015) predisposto da ciascuna istituzione scolastica nell'esercizio della sua autonomia, ma che incontra, contrariamente a quanto lascia intendere parte ricorrente, il limite della *“coerenza”* rispetto agli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma del già richiamato art. 8.

Parimenti l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico è demandato dal legislatore (comma 4 dell'art. 64 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112) a Regolamenti di carattere nazionale, tra cui il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 relativo all'articolazione dei licei.

Nell'ambito di un sistema volto, dunque, a contemperare unitarietà nazionale ed autonomia delle singole istituzioni scolastiche, oltre che sullo sfondo la libertà d'insegnamento, anche l'aspetto valutativo e di certificazione delle competenze non può che riflettere tale bilanciamento, posto che altrimenti ne risulterebbe mortificata, se non elusa, l'articolazione ordinamentale e curriculare dei diversi percorsi di studi e, da ultimo, il valore legale dei titoli di studio i quali certificano specifiche competenze acquisite nell'ambito di specifici percorsi di studio.

2.5 Posta tale premessa l'abrogazione dell'art. 192 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il quale prevedeva al comma 2 lo svolgimento di esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati

dichiarati idonei ad una classe, “*i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione*”, non pare espressiva della volontà del legislatore di abrogare *tout court* qualsiasi forma di valutazione nel passaggio c.d. orizzontale o tra classi parallele di percorsi scolastici differenti.

Tale disposizione è stata abrogata ad opera dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti “*secondo il precedente ordinamento*”.

Il precedente ordinamento cui la disposizione si riferisce è quello che avrebbe dovuto essere sostituito dal nuovo sistema introdotto con la c.d. riforma Moratti, ossia la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, con la quale il sistema educativo e di istruzione per la scuola secondaria veniva ripartito tra sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale (art. 2, co. 1, lett. d) della legge delega).

Difatti con il d.lgs. n. 226 del 2005 il Governo, nell'esercizio della delega, aveva disciplinato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione prevedendo all'art. 1 commi 7, 8 e 9 la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa nell'ambito di un sistema fondato sull'attribuzione di crediti certificati.

V'è da rilevare che in tale nuovo sistema, peraltro rimasto inattuato e superato dalle successive riforme dell'ordinamento scolastico, tale passaggio per mutare percorso o indirizzo liceale o passare ad istituti professionali e viceversa, non appariva comunque privo di momenti valutativi, nè rimesso esclusivamente all'autonomia dell'Istituto scolastico.

Difatti se è vero che in base al comma 7 dell'art. 1 del d.lgs. n. 226 del 2005 era (ed è tuttora) previsto che le Istituzioni assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi e gli indirizzi di studio adottando apposite iniziative didattiche, tuttavia tali iniziative didattiche demandate agli Istituti scolastici sono espressamente finalizzate a “*consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta*”, ma non appaiono sostitutive di forme di verifica e valutazione degli studenti in ordine all'effettivo possesso di tale preparazione ed al conseguimento di quegli obiettivi minimi di apprendimento necessari per proseguire nel diverso percorso di studi.

Difatti lo stesso d.lgs. 226 del 2005 contempla plurime modalità e momenti di valutazione degli studenti: modalità di certificazione e valutazione dei crediti (per i licei) e quelle di corrispondenza e riconoscimento dei crediti (per la formazione professionale) demandate a successivi regolamenti (art. 1 comma 9) e ad Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 1, comma 10), nonché la valutazione periodica e annuale da parte dei docenti responsabili degli insegnamenti e soprattutto la previsione di un'ulteriore fase di valutazione ai fini dell'ammissione al terzo ed al quinto anno (art. 13).

2.6 Ora, pur prescindendo dalla considerazione che tale sistema di attribuzione di crediti certificati non è mai stato attuato, non essendo stati adottati i relativi regolamenti ed essendo stata rimodulata anche l'articolazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tanto che per gli Istituti tecnici e professionali, anche secondo la difesa dell'Amministrazione resistente, l'art. 192 del lgs. 16 aprile 1994 n. 297 continuerebbe a trovare applicazione (poiché in base all'art. 13, comma 8-ter del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sono state escluse dalle abrogazioni disposte con l'art. 31 del d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, quelle riferite agli istituti tecnici e professionali tra cui appunto il richiamato art. 192 del...), il Collegio non può non rilevare come la necessità di sottoporre gli studenti del secondo ciclo che intendano modificare la loro scelta iniziale e proseguire gli studi frequentando un altro percorso, iscrivendosi alla classe corrispondente a quella per la quale risultano ammessi, non può che avvenire previa la valutazione del possesso delle conoscenze minime (*rectius* obiettivi minimi di apprendimento) anche nelle discipline non previste nel corso di studi frequentato.

Diversamente si arriverebbe al paradosso per il quale gli studenti che non mutano corso di studi per passare alla classe successiva devono conseguire in sede di scrutinio finale “*una votazione non*

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline” (art. 4 co.5 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122) e sostenere, nel caso di insufficienze in uno o più materie, un esame che accerti il recupero delle carenze formative (comma 6, del richiamato art.4), mentre per coloro che provengono da un diverso percorso di studi e che non sono mai stati valutati su specifiche materie perché non previste nel curriculum della scuola di provenienza, potrebbero accedervi direttamente.

2.7 Difatti il legislatore nel dettare le *“norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, con il D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 -intervenuto successivamente all'abrogazione dell'art. 192 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297- fa espressamente riferimento agli esami integrativi.

Recita l'art. 12, co. 5 del d.lgs. n. 62 del 2017 *“Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.”*

La disposizione è contenuta nel capo relativo all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, per cui una lettura funzionale e sistematica delle norme sulla valutazione degli studenti e sulla certificazione delle competenze da essi acquisite porta a ritenere che l'esame di Stato, quale esame conclusivo del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, è strettamente connesso alla validità ed alla corrispondenza di quello stesso percorso di studi.

Di qui la considerazione per cui l'espressione “esami integrativi” non appare individuare uno specifico istituto (da ritenersi ormai travolto dall'abrogazione dell'art. 192 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, almeno secondo la tesi di parte ricorrente), quanto piuttosto la funzione assolta da questo tipo di valutazione, vale a dire la verifica del livello di apprendimento su discipline integrative rispetto a quelle del percorso di provenienza.

2.8 Al riguardo parte ricorrente sostiene che una siffatta valutazione, anziché avvenire nella forma di una prova d'esame, verrebbe svolta attraverso attività di orientamento scolastico e progetti, come quello dei curricula dell'Autonomia, tesi a valorizzare le attitudini e i talenti di ciascuno studente, seguiti in ciò dagli insegnanti della classe di partenza, senza tuttavia sottoporre lo studente a verifiche che costituirebbero traumi e perdite formative.

La tesi non convince poiché sovrappone due piani differenti, quello dell'orientamento e della promozione dello sviluppo delle competenze di ciascuno studente che ben può essere rimessa all'autonomia scolastica in quanto pienamente rispondente al ruolo centrale della scuola nella società (art. 1 della l. 13 luglio 2015 n. 107) e quello della verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi che necessariamente richiede un momento valutativo che, nell'ambito del percorso curricolare, avviene con gli scrutini finali, mentre al di fuori di questo viene affidato al superamento di prove d'esame, che il Ministero nell'esercizio della sua discrezionalità ha disciplinato con il Decreto ministeriale oggetto di gravame denominandoli “esami integrativi” e attribuendo la relativa competenza ad una commissione costituita dai docenti della scuola di destinazione.

2.9 Ne consegue altresì che non essendo pienamente sovrapponibili i due piani, non sono ravvisabili profili di illogicità e contraddittorietà da parte del Ministero che in passato avrebbe collaborato con la ricorrente nell'adozione di progetti sperimentali nel campo dell'orientamento scolastico e professionale.

Lo scopo lodevole di valorizzare e consentire il pieno sviluppo delle competenze e delle abilità di ciascuno studente non appare collidente con momenti di verifica e valutazione dei risultati di tali attività integrative e dell'effettivo raggiungimento di quegli obiettivi minimi di conoscenza nelle materie fatte oggetto di integrazione ai fini del passaggio orizzontale tra diversi percorsi di studio, tanto a tutela in primo luogo dello stesso studente il quale potrebbe ritrovarsi a frequentare un percorso di istruzione senza avere il bagaglio minimo delle conoscenze richieste per affrontarlo, ma anche a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento degli studenti tutti nell'ambito di un

sistema scolastico pur sempre finalizzato all'esito del secondo ciclo di istruzione all'inserimento nel mondo lavorativo ed universitario in cui sono destinati ad emergere anche profili di competitività.

2.10 In conclusione il ricorso deve essere respinto.

3. La novità della questione consente la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.